

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3719/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

che fissa, per il 1988, i contingenti applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Spagna e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che il contingente per il 1987 applicabile alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti provenienti dalla Spagna è fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3801/86 della Commissione<sup>(2)</sup>; che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3792/85 stabilisce un ritmo annuo minimo di aumento dei contingenti del 10 %; che occorre fissare i contingenti per il 1988; che tali contingenti si aggiungono a quelli applicabili, in base all'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che ai fini della corretta gestione dei contingenti è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione la costituzione di una cauzione; che occorre prevedere lo scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione dei contingenti;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3801/86; che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

*Articolo 1*

In allegato sono fissati i contingenti che il Portogallo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3792/85, può applicare nel 1988 all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Spagna.

*Articolo 2*

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

I contingenti sono scaglionati durante l'anno come segue :

- il 40 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1988,
- il 60 % nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1988.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.

*Articolo 3*

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali nel corso del mese precedente sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione :

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate;
- i quantitativi importati.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 3801/86 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(2) GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 26.